



**MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
EX ART. 36 C. 2 LETT. C) DEL D. LGS. 50/2016, PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO
DI RIMOZIONE, BLOCCO, TRASPORTO, CUSTODIA E RESTITUZIONE DEI VEICOLI
AI SENSI DELL'ART. 159 DEL D. LGS. 285/1992**

CPV50118100-6 Servizi di soccorso e rimozione di veicoli

Con il presente avviso, si richiede ai soli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti, di manifestare interesse ad essere invitati alla procedura negoziata che sarà esperita ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. c) del D. Lgs. 50/2016.

Oggetto della concessione

Servizio di rimozione, blocco, trasporto, custodia e restituzione dei veicoli nel territorio del Comune di Sesto Fiorentino. Le modalità di svolgimento sono quelle descritte nel Capitolato speciale.

Durata e corrispettivo a base di gara

La concessione avrà la durata di 5 anni. Al fine di consentire una continuità temporale, l'affidamento avrà decorrenza dal 1/10/2018, avvalendosi eventualmente dell'esecuzione anticipata del contratto ex art. 32, c. 13 del D. Lgs. 50/2016.

Il corrispettivo a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente il servizio senza alcun minimo garantito e con trasferimento del rischio economico sul concessionario gestore.

Le tariffe che il gestore potrà applicare sono quelle di cui all'art. 7 del Capitolato fissate con deliberazione di G.C. n. del 9/01/2018 entrambe allegate.

Ai sensi del D. Lgs. 50/2016 il valore della concessione per i 5 anni è stimato in euro 498.000,00 al netto dell'IVA.

Requisiti generali di partecipazione

Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara gli operatori economici in possesso dei **requisiti generali previsti dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016** e quindi costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, anche riferita ad un suo subappaltatore nei casi di cui all'art. 105, c. 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del DPR 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del DPR 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b. bis) false comunicazioni sociali di cui agli art. 2621, 2622 del c.c.

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

2. Costituisce altresì motivo di esclusione, la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3. L'esclusione di cui al comma 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi istitori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara o dall'invio della lettera di invito, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015 ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

f. bis) l'operatore economico che presenti nelle procedure di gara in corso e negli affidamenti in subappalto, documentazione o dichiarazione non veritiera;

f. ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico.

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5. 7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di

essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni dalla data di accertamento definitivo nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna.

11. Le cause di esclusione non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Requisiti tecnici di partecipazione ai sensi dell'art. 83 c. 1 del D. Lgs. 50/2016:

Il concorrente a pena di esclusione deve:

1. essere munito di licenza di autorimessa ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 616/1977 o equivalente titolo autorizzatorio (DIA);
2. iscrizione alla Camera di Commercio per attività inerenti l'oggetto della concessione;
3. disponibilità di idonea area di deposito che permetta il normale accesso delle tipologie di veicoli previste dall'art. 47 del Codice della Strada c. 2 lett. a), b) (solo categoria M1) e c) (solo categoria N1) e il ricovero di almeno 60 autoveicoli e 30 ciclo/motoveicoli;
4. disponibilità, per tutto il periodo di vigenza della concessione, di almeno 5 (cinque) veicoli con le caratteristiche tecniche previste dall'art. 159 c. 2 del D. Lgs. n. 285/1992 e dall'art. 12 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 regolarmente omologati; essi devono avere caratteristiche tali da consentire la rimozione di qualsiasi tipo di veicolo di cui alla lettera precedente. Di questi, almeno 4 (quattro) devono essere muniti di gru anche di tipo telescopico per consentire il traino del veicolo con un asse sollevato (c.d. bilancino) e almeno 1 (uno) deve consentire il posizionamento del veicolo soccorso sul piano di carico (c.d. pianale);
5. i veicoli speciali di cui al precedente punto devono altresì consentire il più tempestivo intervento nell'esecuzione delle operazioni di rimozione e disporre di idonee apparecchiature di segnalazione luminosa dei veicoli stessi e di illuminazione della zona di intervento per le operazioni in ore serali e notturne;
6. disponibilità, per tutto il periodo di vigenza della concessione, di almeno 25 (venticinque) attrezzi a chiave per il blocco dei veicoli regolarmente omologati per l'utilizzo con veicoli di categoria M1, N1, di cui all'art. 355 D.P.R. 16.12.1992 n. 495; ogni attrezzo dovrà riportare gli estremi dell'omologazione ed il numero di identificazione;

7. disponibilità, sempre di apparecchio POS sui veicoli, al fine di consentire la possibilità di assolvere al pagamento della tariffa di sblocco ovvero di rimozione qualora il conducente/proprietario del veicolo sopraggiunga durante tali operazioni, direttamente all'addetto che interviene sul posto.

SI INVITANO GLI OPERATORI A INVIARE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE SOLO SE IN POSSESSO DEI REQUISITI SOPRA ELENCATI. SE NON POSSEDUTI E COMPROVATI SARANNO QUINDI CAUSA DI ESCLUSIONE NON SANABILE DEL CONCORRENTE, CHE NON SARÀ PERTANTO INVITATO ALLA PROCEDURA.

Criterio di aggiudicazione

La concessione del servizio avverrà a favore del concorrente che avrà presentato *l'offerta economicamente più vantaggiosa* ai sensi dell'art 95, c. 2 del D. Lgs. 50/2016, ovvero che avrà riportato il maggior punteggio sull'offerta tecnica sulla base dei criteri specificati nell'allegato A) al Capitolato speciale.

Poiché la controprestazione a favore del concessionario consiste nella gestione funzionale e nello sfruttamento economico del servizio, non è previsto un prezzo e un'offerta economica.

La Commissione giudicatrice ha a disposizione 100 punti da ripartire secondo gli elementi di valutazione dell'offerta tecnica di seguito indicati.

- a. **Sede del deposito:** distanza dello stesso dalla sede del Palazzo Municipale misurata dal percorso più breve consentito (*massimo punti 50*)
- fino a 2 Km, punti 50;
 - oltre 2 e fino a 5 Km, punti 20;
 - oltre 5 Km, punti 0.
- b. **Sede del deposito:** distanza dello stesso dalla fermata dell'autobus di linea più vicina misurata dal percorso più breve consentito (*massimo punti 20*)
- fino a m. 200, punti 20;
 - oltre m. 200 e fino a m. 400, punti 10;
 - oltre m. 400, punti 0.
- c. **Disponibilità del concessionario**, su richiesta della Polizia Municipale, a reperire direttamente o tramite terzi, mezzi idonei alla rimozione di veicoli con massa complessiva superiore a t. 3,5 (*massimo punti 15*)
- Arrivo sul posto della rimozione entro h. 6.00 dalla richiesta, punti 15;
 - Arrivo sul posto della rimozione oltre h. 6.00 dalla richiesta, punti 5;
 - Non disponibile, punti 0.
- d. **Disponibilità di area di ricovero di cicli/motocicli coperta** (*punti 15*).

Per quanto riguarda la sede del deposito, è necessario che il concorrente dichiari e poi presenti **al momento della gara**, contratto di affitto o di disponibilità già stipulato o in alternativa accordo preliminare sottoscritto dal concorrente e dal proprietario dell'area, in cui questo si impegna in caso di aggiudicazione e prima della stipula dell'atto di concessione a stipulare contratto di affitto per tutta la durata della concessione.

La gara verrà aggiudicata, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purché ritenuta conveniente e congrua da parte della stazione appaltante.

Numero dei candidati che saranno invitati

L'Amministrazione, intende limitare il numero dei candidati che verranno invitati alla procedura negoziata, fissando lo stesso in **15 concorrenti**.

Qualora le manifestazioni di interesse pervenute siano superiori a tale numero, l'Amministrazione provvederà all'individuazione degli operatori economici da invitare mediante sorteggio; il sorteggio sarà effettuato dopo la scadenza del presente avviso, automaticamente dal sistema di gestione gare on-line START e rimarrà interamente tracciato nella piattaforma e accessibile a chiunque ne faccia richiesta di accesso. Dopo il sorteggio verrà inviata email ai concorrenti per informarli dell'esito dello stesso e ai soli sorteggiati verrà altresì inviata la lettera di invito.

Qualora il numero di manifestazioni di interesse pervenute sia pari o inferiore a 15, l'Amministrazione procederà invece ad invitare tutti i concorrenti che hanno manifestato il loro interesse, qualunque sia il loro numero e anche in presenza di un sola manifestazione di interesse, purché in possesso dei prescritti requisiti.

Il presente avviso, costituendo indagine di mercato, non vincola la stazione appaltante, la quale, per ragioni di pubblico interesse legate al mutamento degli obiettivi della stessa Amministrazione, si riserva di annullare o revocare l'avviso medesimo, dar corso o meno alla procedura di gara, senza che i candidati abbiano niente a pretendere ad alcun titolo per il fatto di aver manifestato interesse.

Termine e modalità per l'invio

Il termine perentorio per la presentazione delle manifestazioni di interesse e l'invio dei dichiarazioni sul possesso dei requisiti, **da allegare sottoscritti digitalmente pena di esclusione**, è **il 16/7/2018 ore 13:00.**

Le manifestazioni pervenute oltre tale data e ora o prive della richiesta documentazione, non saranno ammesse alla procedura o al sorteggio.

LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE da parte del concorrente deve pervenire in modalità telematica attraverso **START (Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana)** utilizzando le apposite funzionalità rese disponibili al seguente indirizzo internet: <https://start.toscana.it>

Per poter manifestare l'interesse a partecipare alla gara:

- gli operatori economici già registrati nell'indirizzario regionale dovranno accedere all'area riservata relativa all'avviso in oggetto e utilizzare l'apposita funzione presente sul Sistema;
- gli operatori economici non iscritti all'indirizzario dovranno compilare il form telematico presente nella pagina contenente il dettaglio relativo all'avviso in oggetto.

La lettera di invito a presentare offerta verrà inviata da parte dell'amministrazione esclusivamente alla casella di posta elettronica indicata dal concorrente e sarà inoltre disponibile su START nell'area riservata alla procedura in oggetto.

Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento di gara è la Dott.ssa Elena Righini, P.O. Servizio Gare – serviziogare@comune.sesto-fiorentino.fi.it 055-4496.308/424/447.

Ai sensi degli artt. 31 del D. Lgs. 50/2016 il Responsabile unico del procedimento è il Dott. Paolo Bagnoli, Responsabile di U.O.A. Polizia Municipale del Comune di Sesto Fiorentino.

Il Responsabile del procedimento di evidenza pubblica per la CUC è la Dott.ssa Elena Righini, P.O. Servizio Gare – serviziogare@comune.sesto-fiorentino.fi.it 055-4496.308/424/447.

**Il Responsabile del Servizio Gare
Dott.ssa Elena Righini**